



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg_mot-div6@pec.mit.gov.it
e-mail: mot6@mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Prot. n. RU/

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Leonardo da Vinci, 161
90135 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE



OGGETTO: Revoca della patente. Articolo 219, comma 3-ter – computo del c.d. presofferto

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia, per informare Codesti Uffici che il Ministero dell'Interno, sentita l'Avvocatura Generale, ha espresso il parere secondo il quale: *“ l'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca”* (Consiglio di Stato, sez. III, 26.04.2018, n. 2465).

Il Ministero dell'Interno ha già diramato direttive alle Prefetture sulla necessità di adeguarsi alle nuove indicazioni sopra riportate.

Codesti Uffici pertanto si atterranno a quanto disposto dalle dette Prefetture circa il computo del c.d. presofferto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI)



Il Direttore della Divisione:
Dott. Silvio Brucoli
Resp. procedimento:
Dott. Fabrizio Pascucci
Tel. 06/41582728